



*Città di Stradella*

*Prov. Pavia*

*SERVIZIO AFFARI GENERALI*

*UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE*

## **REGOLAMENTO**

### **DEGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI**

*( Approvato con delibera C.C. n. 18 dell'11/02/2013  
e modificato con delibera C.C. n. 36 del 30/04/2015 )*

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante dei circhi equestri e dei parchi di divertimento ai sensi della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e del decreto del Ministero dell'Interno del 18 Maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 Giugno 2007, recante "le norme di sicurezza per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, chiarimenti e indirizzi applicativi, nonché lo svolgimento di tali manifestazioni".

## **Art. 2 – Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento e norme generali**

Si intendono trattenimenti dello Spettacolo Viaggiante le attività spettacolari e le attrazioni in genere allestite al chiuso o all'aperto mediante attrezzature mobili, talvolta in parchi permanenti o semi-permanenti.

Si intendono Parchi di Divertimento, il complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

Parchi di divertimento con organizzatore: gli esercenti - titolati ad organizzare parchi di divertimento a termine dell'art. 7 legge 18.3.1968 n. 337 e successive Circolari applicative - possono richiedere la concessione di un'area per la formazione di un Parco di divertimenti presentando l'"organico del parco" e l'elenco delle ditte partecipanti

Ai sensi e per gli effetti del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successive integrazioni, le attività dello spettacolo viaggiante sono classificate in 6 (sei) sezioni, così definite:

Sezione 1 Piccole, medie e grandi attrazioni;

Sezione 2 Balli a palchetto o balere;

Sezione 3 Teatri viaggianti;

Sezione 4 Circhi equestri;

Sezione 5 Esibizioni moto-auto acrobatiche;

Sezione 6 Spettacolo da strada.

## **Art. 3 – Individuazione aree Spettacoli Viaggianti e modalità di richiesta**

Le aree destinate agli spettacoli viaggianti, vengono individuate dalla Giunta Comunale; tra queste sarà individuata l'area da destinare ai circhi.

La Giunta Comunale annualmente provvede ad aggiornare l'elenco delle aree destinate agli spettacoli viaggianti ai sensi dell'art. 9 della L.337/68.

Qualora durante l'anno dovessero sorgere situazioni che rendano impossibile l'utilizzo delle aree individuate, i servizi comunali tecnico e/o di Polizia Locale per le rispettive competenze dovranno dare tempestiva comunicazione di temporanea indisponibilità al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

E' istituito un diritto di istruttoria da versare al Comune contestualmente alla domanda di autorizzazione, quantificato in € 30,00 (Euro trenta) non rimborsabili.

#### **Art. 4 – Norme di pubblica sicurezza**

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 18 maggio 2007, ai fini del controllo di sicurezza è istituito il **libretto dell'attività**, registro contenente tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa dell'attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione o collaudo, ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativi disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e successive verifiche annuali, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti/incidenti verificatisi.

Le risultanze delle verifiche condotte con cadenza annuale da un tecnico abilitato, dovranno essere annotate nel libretto dell'attività a cura del Gestore. Il libretto dell'attività dovrà essere posto a disposizione degli Organi comunali di controllo (Commissione tecnica di vigilanza, Polizia locale).

L'attività, una volta registrata sul libretto, è sottoposta all'attribuzione da parte del Comune del **codice identificativo** (costituito, in sequenza, da un numero identificativo progressivo dell'attività e dell'anno di rilascio) che, ai sensi del D.M. 18 maggio 2007, deve essere collocato sull'attività di spettacolo viaggiante tramite apposita targa metallica, predisposta e stabilmente fissata in posizione visibile a cura del Gestore.

La registrazione ed il codice identificativo ai sensi del DM 18 maggio 2007 "Norme di Sicurezza per le Attività di Spettacolo Viaggiante" (in G.U. n. 136 del 14 giugno 2007) dovranno essere richiesti secondo le modalità di legge.

### **SINGOLE ATTRAZIONI**

#### **Art. 5 – Criteri per l'assegnazione delle aree per singole attrazioni**

Le aree saranno assegnate compatibilmente con la disponibilità e le dimensioni delle attrazioni che faranno richiesta nel rispetto cronologico dei seguenti criteri:

- a) assegnazione, in caso di domande concorrenti, a chi frequenta abitualmente la piazza (intesa come singola area specifica);
- b) assegnazione, in caso di domande concorrenti, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande all'ufficio protocollo.

Le tipologie di aree assegnabili e i relativi periodi di assegnazione sono:

- a) per le aree destinate anche al parcheggio di autoveicoli periodo massimo di ogni singola concessione è di 30 gg. rinnovabile allo stesso soggetto dopo un intervallo di almeno 30 gg.;
- b) per le aree non destinate al parcheggio di autoveicoli il periodo massimo di ogni singola concessione è di 60 gg. rinnovabile allo stesso soggetto dopo un intervallo di almeno 30 gg. ;

Le singole concessioni nell'ambito dell'area destinata alle manifestazioni sono rilasciate direttamente dall'Ente alle ditte aventi diritto, che ne abbiano fatta richiesta.

L'occupazione delle aree in concessione è soggetta al pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

La domanda dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima del periodo richiesto per la installazione. Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi non accoglibili. Della data farà fede il timbro dell'ufficio protocollo del Comune.

Le domande, in bollo competente, dovranno specificare le generalità complete del richiedente, il numero di codice fiscale e la partita IVA, la residenza, il domicilio, il numero telefonico, il periodo e l'area richiesti oltre alla precisa denominazione e descrizione dell'attrazione.

Le domande dovranno essere corredate da:

- autocertificazione da cui risulti il possesso della licenza comunale d'esercizio dell'attività;
- autocertificazione da cui risultino gli estremi di iscrizione al Registro Imprese;
- copia fotostatica della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni e infortuni causati a terzi R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) dichiarata conforme all'originale;
- certificato di collaudo annuale dell'attrazione;
- n° di codice identificativo dell'attrazione o copia fotostatica dell'istanza inoltrata entro il 12 dicembre 2009 all'Amministrazione Comunale competente per l'ottenimento del codice identificativo (fino a vigenza del requisito);

Prima dell'attivazione dell'attrazione dovrà essere prodotto:

- il certificato di corretto montaggio della struttura allestita attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 comma 3 del D.M. 18 maggio 2007 (attestato di frequentazione con esito positivo di apposito corso di formazione teorico pratica) oppure da professionista abilitato;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a firma di tecnico abilitato.

Il titolare deve inoltre:

- ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
- mantenere l'area e l'attrazione in modo decoroso e pulito;
- osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nell'autorizzazione;
- esibire l'atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica;
- osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dal Comune;
- operare nel rispetto delle norme previste la locare Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;
- operare comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.

## CIRCHI

### **Art. 6 – Circo equestre e mostre viaggianti**

Il Circo equestre, quale tipologia di attrazione classificata in "sezione IV" del decreto interministeriale 23 aprile 1969 e s.m.i., è uno spettacolo viaggiante che, similmente alle mostre viaggianti (rettilari, delfinari e simili su automezzo) costituisce una manifestazione di pubblico spettacolo/trattenimento, autorizzata dal Comune ex art. 68 TULPS, previa verifica delle condizioni di solidità e sicurezza di cui all'art. 80 del medesimo TULPS.

La verifica ex art. 80 TULPS è effettuata dalla Commissione di Vigilanza (comunale o provinciale) sui locali di pubblico spettacolo.

E' ammesso il ricorso, ai sensi del D.P.R. n. 311/2001, della presentazione al Comune di idonea Relazione di Tecnico abilitato che attesti l'esistenza delle condizioni di solidità e sicurezza a condizione che la struttura circense abbia capienza non superiore a 200 (duecento) spettatori.

E' cura della Commissione di Vigilanza la verifica del rispetto delle condizioni di utilizzo degli animali nel circo o nella mostra viaggiante e, a tal fine, la Commissione verrà integrata nei suoi componenti con il rappresentante del Servizio Veterinario della competente ASL o da esperto equipollente.

Per il rilascio delle prescritte autorizzazioni (verifica agibilità ex art. 80 TULPS e rilascio della licenza ex art. 68 TULPS), l'autorità sanitaria di cui al precedente comma, dovrà avvalersi del documento

recante “Criteri per il mantenimento di animali nei Circhi e nelle mostre viaggianti” di cui alla Delibera 10 maggio 2000 – Ministero dell’ambiente – Autorità Scientifica CITES, allegato ”A” al presente Regolamento a farne parte integrante e sostanziale.

Il rispetto dei requisiti minimi individuati dalla Commissione Scientifica CITES è condizione necessaria ad evitare il reato di maltrattamento degli animali ex art. 727 del Codice penale, modificato dalla Legge n. 473 del 22 novembre 1993, recante “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali” e, conseguentemente, al rilascio da parte del Comune della licenza di esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 68 del TULPS.

#### **Art. 7) – Criteri per l’ assegnazione delle aree per Circhi**

I circhi possono essere ammessi all’utilizzazione dell’area destinata abitualmente alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a giorni 5 d’effettivo spettacolo.

In concomitanza con la Fiera di Settembre o con altre manifestazioni organizzate dal Comune o dalla Pro Loco non si concederà ai circhi alcuna area.

Le richieste per la concessione dell’area dovranno essere prodotte in bollo competente ed inoltrate dal titolare dell’impresa non prima di 90 gg. e almeno 30 gg. prima dell’inizio dello spettacolo. I termini qui previsti sono tassativi e l’inosservanza comporta la non accoglibilità dell’istanza.

La concessione dell’area e conseguentemente la licenza per l’esercizio dell’attività, in caso di pluralità di domande, sono rilasciate secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda al protocollo del Comune.

Nella domanda l’interessato dovrà specificare i seguenti dati:

- le generalità complete del richiedente, il numero di codice fiscale e la partita IVA, la residenza, il domicilio, il numero telefonico;
- il periodo in cui si richiede la concessione (compreso quello necessario per il montaggio e lo smantellamento del circo);
- le esatte misure e caratteristiche del tendone e dei carriaggi;
- se al seguito vi siano animali e se questi siano impiegati nello spettacolo;
- autocertificazione circa il possesso della licenza comunale d’esercizio dell’attività;
- autocertificazione da cui risultino gli estremi di iscrizione al Registro Imprese;
- documentazione fotografica aggiornata dell’attrazione che si intende installare;
- n.° di codice identificativo dell’attrazione o presentazione della copia fotostatica dell’istanza inoltrata entro il 12 dicembre 2009 all’Amministrazione Comunale competente per l’ottenimento del codice identificativo (fino a vigenza del requisito).
- numero targa delle carovane abitazione e carri per il trasporto e relativo dimensionamento;

Il richiedente dovrà versare la cauzione fissata dall’Amministrazione Comunale al ritiro della concessione dell’area e prima dell’inizio dell’attività dovrà produrre la seguente documentazione:

1. planimetria del circo indicante la disposizione e i numeri dei posti, l’accesso principale, i corridoi di passaggio, smistamento e servizio, le uscite di sicurezza, l’ubicazione dei carri, centrale elettrica e centrale termica, il posizionamento dei punti luce di sicurezza e dei presidi mobili antincendio;
2. verbale di prova di carico a 600 kg/mq delle gradinate a firma di tecnico iscritto all’Albo;

3. certificato di omologazione all'origine delle strutture portanti con riferimento alla stabilità con chiare indicazioni ai massimi sovraccarichi ammissibili (vento e neve) e della relativa revisione annuale;
4. certificato di prove di reazione al fuoco del materiale impiegato per la costruzione del telone, attestante le caratteristiche di idoneità dello stesso rilasciato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno o da altro laboratorio autorizzato;
5. schema dell'impianto elettrico luce, forza motrice e illuminazione di sicurezza con indicazione delle principali sezioni di impianto (centrale elettrica, batterie accumulatori, condutture, masse a terra, etc.);
6. copia del certificato rilasciato da Ente pubblico o da professionista iscritto all'albo attestante la conformità di tutti gli impianti elettrici alle norme C.E.I. 11/13 (impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo all'aperto) con particolare riferimento a :
  - corretto dimensionamento in relazione ai carichi reali;
  - idoneità in relazione alle condizioni di posa;
  - idoneità alla resistenza di isolamento con un valore minimo di 25.000 chm.;
  - idoneità delle protezioni contro le sovracorrenti ed i cortocircuiti con idonei fusibili o interruttori magnetotermici;
  - idoneità delle protezioni contro i contatti diretti, rendendo inaccessibili tutti gli elementi in tensione, quali derivazioni provvisorie, contatti delle prese a spina, etc.;
  - idoneità delle protezioni contro i contatti indiretti a mezzo di collegamento elettrico di messa a terra ed adozione di interruttori differenziali a media ed alta sensibilità (0,5 A. sul punto di consegna dell'energia, 0,03 A. sui quadri di comando);
  - idoneità delle protezioni contro le scariche atmosferiche da realizzarsi con collegamento elettrico di messa a terra con conduttori in rame di almeno 35 mmq.di sezione di tutte le strutture metalliche e con almeno 2 dispersori di terra;
  - brevità del percorso dei collegamenti mobili e delle prolunghe che devono disporre di prese a spina esclusivamente del tipo CEE e di tipo con interblocco se superiori a 10 A.;
  - efficienza dell'impianto di illuminazione di sicurezza e di emergenza con particolare riguardo a : ubicazione dei punti luce, suddivisione dei circuiti, protezione delle lampade, ubicazione della sorgente ausiliaria indipendente, autonomia, livello di illuminazione, automaticità, funzionamento. Nel caso il certificato attesti genericamente la conformità alle norme CEI si intenderà valido ad attestare la sussistenza di tutti gli anzidetti requisiti;
7. relazione tecnica sull'impianto termico indicante la potenzialità dell'impianto, il tipo di combustibile usato, la capacità e l'ubicazione del serbatoio, l'ubicazione degli organi di manovra e controllo, della serranda tagliafuoco nonché una dichiarazione comprovante l'esistenza di una distanza di almeno mt. 6 dal tendone (art. 19, lettera Circolare 2039/T4104 del 9 marzo 1978 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo);
8. relazione della consistenza e caratteristiche dei mezzi antincendio in dotazione, in due copie;
9. documentazione tecnica relativa agli impianti per la produzione del freddo per le piste di pattinaggio (non sono consentiti impianti con impiego di fluidi frigoriferi tossici);
10. certificato di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n° 37, per gli impianti tecnologici (da produrre ad installazione avvenuta). In luogo di tale certificato, può essere presentata la dichiarazione di corretta istallazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall' esercente purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 comma 3 del D.M. 18 maggio 2007 (attestato di frequentazione con esito positivo di apposito corso di formazione teorico pratica);
11. dichiarazione circa il numero ed il tipo di estintori in dotazione;

12. copia fotostatica della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni e infortuni causati a terzi R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) dichiarata conforme all'originale;
13. autocertificazione antimafia ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 8.8.1994, n°490 e del D.P.R. 3.06.1998 n° 252 in data non anteriore a sei mesi;
14. in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5, 6, 7. può essere prodotta copia del certificato di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici da parte di tecnico abilitato, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996 e dell'art. 141 del R.D. 6.05.1940 n° 635 e s.m.i., valido per l'anno in corso;
15. copia fotostatica del titolo di disponibilità delle predette attrazioni (proprietà, locazione finanziaria o altro regolare contratto) dichiarata conforme all'originale;
16. Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo (Allegato B);
17. il titolare dovrà inoltre adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalle altre autorità competenti.

Il titolare deve inoltre:

- ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
- mantenere l'area e l'attrazione in modo decoroso e pulito;
- osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nell'autorizzazione;
- esibire l'atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica;
- osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dal Comune;
- operare nel rispetto delle norme previste la locare Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;
- operare comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di escludere i complessi che abbiano commesso gravi infrazioni nel corso di precedenti manifestazioni.

## **Art. 8 – Installazione del circo e delle carovane**

La collocazione del circo dovrà essere concordata con il personale comunale addetto (Polizia Locale e Ufficio Tecnico) che redigerà in loco – alla presenza del Gestore o del Conduttore del Circo – apposito verbale di ricognizione e consegna.

Le carovane e le attrezzature annesse al circo dovranno essere sistemate in maniera tale da non costituire intralcio per la circolazione e dovranno essere osservate le vigenti norme relative alla raccolta rifiuti, agli scarichi fognari e le Ordinanze comunali vigenti in materia di pubblica sicurezza.

Qualora il Circo equestre si insedi su un'area privata, il proprietario dell'area, prima della consegna dell'area, dovrà esibire al Comune copia del documento contrattuale sottoscritto tra le parti corredato da una relazione tecnica a cura di professionista abilitato con la descrizione delle caratteristiche fisiche e morfologiche dell'area, delle eventuali criticità riscontrabili in caso di condizioni atmosferiche avverse e delle contromisure da porre in atto (dal proprietario dell'area e/o dal Gestore del circo) o già eseguite, per ovviare a detti eventuali inconvenienti. Il proprietario dell'area da assegnare al Circo dovrà conseguentemente esibire al Comune, idonea planimetria tecnica recante il rilievo quotato dell'area con l'individuazione dell'esatta posizione di montaggio del Circo e delle sue attrezzature accessorie. Le suddette documentazioni verranno messe a disposizione della competente Commissione di Vigilanza per l'espressione preventiva del parere di merito.

Le aree private considerate idonee da parte del Comune ad ospitare circhi equestri e mostre viaggianti, dovranno possedere, quale requisito fondamentale, spazi annessi o prospicienti, da riservare in via

esclusiva al parcheggio degli spettatori (per un numero di posti auto non inferiore ad 1/3 della capacità ricettiva del circo).

#### **Art. 9 – Canone di occupazione suolo e deposito cauzionale – circhi -**

Per l'occupazione dell'area ed a garanzia da eventuali danni o mancata pulizia, riscontrabili al termine dell'occupazione, le ditte esercenti spettacolo circense dovranno versare presso la tesoreria comunale un deposito cauzionale calcolato secondo la tabella di cui all'allegato C.

Tale cauzione sarà restituita al concessionario dopo che il medesimo avrà consegnato l'area nelle stesse condizioni esistenti al momento della concessione e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione stessa.

Il versamento del deposito cauzionale, viene richiesto a garanzia della copertura di qualsiasi obbligazione pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Si provvederà a sopralluogo congiunto fra concessionario, Servizio Tecnico Comunale e Polizia Locale prima della consegna e prima dell'abbandono dell'area.

La concessione dell'area è subordinata:

- al pagamento del deposito cauzionale
- al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico

Sono soggette alla normativa relativa all'occupazione di suolo pubblico tutti i generi di attrezzatura installata.

I carriaggi per il trasporto degli animali, le roulotte di abitazione ed ogni altro tipo di attrezzatura che non sia necessaria allo svolgimento dello spettacolo, dovranno trovare sistemazione nell'area che sarà indicata dall'Amministrazione di volta in volta e saranno soggetti alla presente normativa qualora l'area sia pubblica.

In presenza di particolari situazioni d' inagibilità dell'area o per motivi di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale.

Fermi restando gli adempimenti di cui sopra, durante tutto il periodo di occupazione dell'area, l'attività circense è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di Igiene e di Veterinaria, nonché del Regolamento di Polizia Urbana del Comune.

### **PARCO DIVERTIMENTI - FIERA DI SETTEMBRE**

#### **Art. 10 – Parchi di divertimento tradizionali.**

Sono Parchi di divertimento tradizionali quelli che vengono allestiti tutti gli anni nella stessa località, specie in concomitanza di manifestazioni fieristiche, feste patronali, etc.

#### **Art. 11 – Fiera di settembre – Presentazione delle domande -**

Gli esercenti imprese di spettacoli viaggianti che intendono installare le proprie attrazioni su aree comunali di cui all' art.3, in occasione della tradizionale Fiera di settembre dovranno rivolgere istanza, in bollo competente, non prima del 1 Gennaio e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

Le domande pervenute al di fuori dei termini stabiliti non saranno ammesse. In ogni caso sarà ritenuta valida la data del protocollo.

Le domande dovranno contenere:

- generalità complete del richiedente, codice fiscale e partita IVA;
- residenza, domicilio, autocertificazione circa il possesso della licenza comunale di esercizio dell'attività, recapito telefonico;
- precisa denominazione e descrizione dell'attrazione;
- indicazione del responsabile dell'attrazione;
- certificato di collaudo dell'attrazione;
- autocertificazione da cui risulti il possesso della licenza d'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune di residenza;
- autocertificazione da cui risultino gli estremi di iscrizione al Registro Imprese;
- copia fotostatica della polizza assicurativa di responsabilità civile per danni e infortuni causati a terzi R.C.T. (Responsabilità civile verso terzi) dichiarata conforme all'originale;
- -n.° di codice identificativo dell'attrazione o presentazione della copia fotostatica dell'istanza inoltrata entro il 12 dicembre 2009 all'Amministrazione Comunale competente per l'ottenimento del codice identificativo (fino a vigenza del requisito);
- Materiale fotografico e precisa indicazione del tipo di attrazione, esatte misure d'ingombro (casse, pedane, ecc.) ed indicazione del lato o dei lati aperti e della "schiena" dell'attrazione. Il materiale fotografico non è necessario per le attrazioni rimaste invariate che frequentano abitualmente il parco. Nel caso di tiri e rotonde occorre precisare esattamente il tipo di gioco che si intende utilizzare all'interno dell'attrazione.

Prima dell'attivazione dell'attrazione dovrà essere prodotto:

- il certificato di corretto montaggio della struttura allestita attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 comma 3 del D.M. 18 maggio 2007 (attestato di frequentazione con esito positivo di apposito corso di formazione teorico pratica) oppure da professionista abilitato;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a firma di tecnico abilitato;
- in caso di capienza pari o inferiore a 200 utenti deve essere presentata relazione tecnica a firma di un professionista abilitato che attesti la rispondenza degli impianti alle regole tecniche stabilite dal D.M. N. 149 del 19 agosto 1996 – art. 141 R.D. 6/5/1940 N. 635 e s.m.i.
- quanto richiesto dalla normativa vigente al momento.

Nel caso in cui le dichiarazioni rese, i dati forniti e la documentazione allegata non rispondessero a verità, il richiedente sarà escluso permanentemente dalla partecipazione.

Contestualmente alla Fiera di settembre non saranno concesse in tutto il territorio comunale altre autorizzazioni per l'istallazione di attrazioni di qualsiasi genere

## **Art. 12 – Durata e numero concessioni –**

Le concessioni del suolo pubblico per l'installazione delle attrazioni nella Fiera di settembre sono rilasciate dal SUAP. Ad ogni richiedente potrà essere concessa l'autorizzazione per l'installazione massima di tre attrazioni, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Art. 13 – Graduatoria di anzianità – Criteri per la sua formazione –**

La graduatoria di anzianità al parco verrà formulata secondo i seguenti criteri:

- 1. anzianità di frequenza alla Fiera di settembre– (punti 10 per anno)*
- 2. anzianità di domanda (punti 1 per anno );*

Dopo aver assegnato ad ogni richiedente il relativo punteggio, l'ufficio competente provvederà a compilare tre distinte graduatorie riferite alle grandi, medie e piccole attrazioni.

Il punteggio acquisito è strettamente personale e può essere ceduto a terzi a seguito di trasferimento dell'attività.

In caso di mancanza dei frequentatori abituali verrà autorizzato il primo in graduatoria purchè la dimensione di ingombro sia equivalente a quella dell'attrazione da sostituire.

Coloro che per due anni consecutivi non avranno presenziato alla suddetta manifestazione verranno cancellati dalla graduatoria esistente con la conseguente perdita dei diritti già acquisiti.

### **Art. 14 – Rinuncia alla concessione –**

Chi intenda rinunciare alla partecipazione al Parco Divertimenti, dovrà darne comunicazione scritta all'Ente entro 30 giorni prima dell' inizio della manifestazione; in questo caso verrà considerato in aspettativa e manterrà i diritti di anzianità maturata. A tal fine la rinuncia potrà essere esercitata per un massimo di due anni consecutivi, pena la perdita del punteggio acquisito.

Solo per gravi motivi di salute, documentati con certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o a seguito di sinistro accertato oppure di guasto non tempestivamente riparabile a causa del quale il concessionario, nel medesimo periodo, non potrà esercitare con la stessa attrazione in altra località, è ammessa la rinuncia, anche in deroga al precedente comma.-

### **Art. 15 – Gestione delle attrazioni -**

Il titolare dell'attrazione ammessa al Parco è tenuto a gestirla direttamente o tramite un familiare maggiorenne, salvo il caso di inabilità da comprovarsi mediante certificazione da parte di una struttura sanitaria pubblica.

In tal caso è consentita la gestione da parte di un terzo maggiorenne prestatore d'opera in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, previa comunicazione all'Ufficio competente.

In caso di infrazione alla suddetta norma la concessione sarà revocata e tanto il concessionario che il sostituto saranno esclusi in via definitiva.

In caso di subconcessione si provvederà all'immediata revoca della concessione ed all'azzeramento del punteggio della graduatoria di anzianità acquisito in precedenza dal concessionario.

Può essere consentita la sostituzione dell'attrazione con un' altra dello stesso tipo e misure, di proprietà di terzi, solo allorquando l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro o

grave guasto documentati ed accertati e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita dal concessionario. La sostituzione deve comunque essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio competente.

#### **Art. 16 – Sostituzione attrazione -**

In caso di sostituzione dell'attrazione dovrà richiedersi una nuova autorizzazione, producendo la documentazione prevista dall'art.11.

In ogni caso le sostituzioni o le modifiche potranno essere consentite solo quando:

- esiste nel parco disponibilità di area
- l'attrazione non abbia caratteristiche tali da entrare in diretta concorrenza con le altre attrazioni presenti nel Parco.

In ogni caso di sostituzione dell'attrazione verrà conservato il diritto di anzianità in precedenza acquisito.

#### **Art. 17 – Trasmissibilità della concessione -**

Nel caso di subingresso per cessione d'azienda o morte del titolare, il subentrante acquisisce il punteggio relativo all'anzianità di graduatoria accumulato dal cedente. Il trasferimento deve essere comprovato con atto notarile. Il subentrante dovrà essere in possesso di licenza comunale di esercizio dell'attività.

#### **Art. 18 – Istruttoria, esito delle domande, rilascio provvedimenti autorizzativi**

L'istruttoria delle domande è affidata al SUAP.

Le concessioni delle aree per il parco e le autorizzazioni per lo svolgimento temporaneo dell'attività sono rilasciati dal SUAP, secondo i criteri e le modalità del presente Regolamento.

#### **Art. 19 – Occupazione aree in concessione –**

L'occupazione delle aree in concessione è soggetta al pagamento del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata.

#### **Art. 20 - Roulotte di abitazione e carriaggi -**

Le roulotte di abitazione ed i carriaggi dovranno essere sistemati nelle località indicate dall'Ente.

E' fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco divertimenti, carriaggi pertinenti a persone estranee al parco stesso.

## Art. 21 - Disciplina del Parco -

I titolari di tutte le attrazioni, anche delle piccolissime, sono tenuti a :

- ritirare la concessione di occupazione di suolo pubblico;
- rispettare gli orari di apertura e di chiusura dell' attrazione indicati nell' autorizzazione;
- osservare gli ordini e le disposizioni impartite dall' ufficio SUAP;
- non installare giochi o attrazioni non autorizzate;
- mantenere la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni e i carriaggi;
- provvedere alle spese di allacciamento elettrico delle attrazioni;
- esporre in modo chiaro e ben visibile il cartellino dei prezzi dell' attrazione;
- ottemperare alle disposizioni date dall' autorità per la collocazione e l' esercizio delle attrazioni
- installare attrazioni corrispondenti per tipo ed ingombro a quelle effettivamente autorizzate per lo spazio assegnato
- non sospendere l' attività dell' attrazione durante lo svolgimento della manifestazione.
- Non è ammessa l' installazione delle attrazioni dopo l' inizio del Parco, e lo smontaggio delle stesse prima del periodo stabilito, pena la perdita della concessione e del deposito cauzionale.
- Decorso il termine previsto per lo smontaggio, le aree dovranno essere liberate improrogabilmente sia dalle attrazioni che da roulettes, carriaggi e quant' altro.

Il titolare deve inoltre:

- ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l' esercizio dell' attrazione;
- mantenere l' area e l' attrazione in modo decoroso e pulito;
- osservare l' orario di apertura e chiusura indicato nell' autorizzazione;
- esibire l' atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica;
- osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dal Comune;
- operare nel rispetto delle norme previste la locare Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;
- operare comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.

In caso di inosservanza di particolare gravità o di recidiva, l' ufficio competente, disporrà la revoca della licenza di esercizio per il Parco Divertimenti.

## Art.22 – Rappresentante di Parco

L' Amministrazione Comunale potrà richiedere la nomina di un Rappresentante del parco, eletto dai partecipanti nella precedente edizione del Parco stesso. Compito del Rappresentante del parco sarà quello di coadiuvare gli Uffici comunali nella corretta installazione delle attrazioni in base alla collocazione degli impianti sull' area, sia la scrupolosa osservanza di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco stesso.

Il rappresentante, se nominato, relaziona all' Amministrazione comunale sull' andamento dell' attività del Parco

## **Art. 23 – Responsabilità**

Il Gestore e il Conduttore dell'area su cui insistono le attrazioni sono responsabili in solido, agli effetti di legge, nei confronti del Comune, del buon andamento del Parco di divertimenti, del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e della tariffa di igiene ambientale, del funzionamento e dell'efficacia dei vari servizi, della presenza nell'area di carriaggi ed abitazioni di soggetti non autorizzati, nonché dei danni eventualmente arrecati, per il risarcimento dei quali sarà trattenuta la somma necessaria al ripristino prelevandola dal deposito cauzionale e, se inferiore al danno arrecato, ricalcolata sulla base di una perizia di stima effettuata dal Comune, a copertura di qualsiasi obbligazione pecuniaria nei confronti dell'Ente.

Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre autorità. Entro la scadenza del periodo assegnato, e contestualmente allo sgombero delle aree, verrà effettuato un sopralluogo a cura degli uffici comunali competenti – alla presenza del rappresentante del parco (se designato) o dei singoli attrazionisti – e redatto in loco apposito verbale. Qualora non vengano rilevati danni imputabili agli attrazionisti, verranno immediatamente svincolati i depositi cauzionali.

## **Art. 24 - Tutela della quiete pubblica -**

L'uso di apparecchi sonori a scopo di imbonimento e per la diffusione di musiche, dovrà attenersi a quanto stabilito dal Regolamento delle Attività Rumorose e limitato alle ore che verranno fissate nel provvedimento autorizzativo.

E' vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri) L'inosservanza di quanto sopra, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 19 comporterà la revoca della licenza di esercizio.

## **COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI DI DIVERTIMENTO TRADIZIONALI**

### **Art. 25 – Complessi non costituenti Parchi di divertimento Tradizionali**

I complessi non costituenti Parchi Tradizionali (manifestazioni ludico/culturali/attrattive che esulano dal Luna-Park) sono autorizzabili (l'autorizzazione viene rilasciata al Gestore di ogni singola attrazione) alle condizioni di cui ai seguenti commi.

Per complessi non costituenti Parchi Tradizionali si intendono un massimo di 8 attrazioni raggruppate in una medesima area.

La concessione dell'area per detti complessi non può superare i 5 giorni una sola volta all'anno.

### **Art. 26 – Criteri per l'assegnazione delle aree**

Nel caso di domande concernenti il medesimo periodo, l'area viene assegnata in base all'ordine cronologico di presentazione.

Nel medesimo anno solare, allo stesso Gestore non può essere concessa, in presenza di altre domande per analoghe attrazioni, la stessa area per più di due volte.

La collocazione dell'attrazione dovrà essere concordata con il personale comunale addetto.

Valgono inoltre, in quanto applicabili, obblighi, divieti e limitazioni e relative sanzioni, previsti dal presente Regolamento.

Si applica ai presenti complessi tutti i vincoli e gli obblighi riguardanti i parchi di divertimento – Fiera di Settembre.

## **INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI PLATEE PER SPETTACOLI ALL'APERTO**

### **Art. 27 – Contenuto della domanda**

Per ottenere l'autorizzazione di plateatico (installazione temporanea di platee per spettacoli all'aperto) il gestore dell'attrazione deve presentare domanda in bollo, nel periodo indicato, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e corredata dai documenti richiesti.

La domanda di autorizzazione deve tassativamente pervenire al Comune 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle rappresentazioni.

L'Amministrazione Comunale invierà comunicazione d'accoglimento o diniego dell'istanza a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale sarà richiesto anche il pagamento dell'occupazione del suolo pubblico.

Le domande presentate dopo il termine di cui al secondo comma del presente articolo non saranno considerate e verranno respinte dal Comune prive di effetto.

### **Art. 28 – Rinuncia all'installazione della platea**

Una volta comunicato l'accoglimento della domanda, la rinuncia al plateatico sarà considerata giustificata solo nei seguenti casi:

- a) gravi malattie certificate del Gestore;
- b) situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del Gestore e idoneamente documentate;
- c) guasti o gravi danni subiti agli impianti certificati da tecnico abilitato.

La rinuncia giustificata dovrà essere comunicata formalmente al Comune a mezzo di raccomandata a/r, via fax o mediante posta elettronica certificata (PEC).

### **Art. 29 – Obblighi relativi all'espletamento dell'attività**

Il concessionario 20 giorni prima della data di installazione dovrà produrre tutta la documentazione richiesta per il rilascio della autorizzazione, documentazione che dovrà essere in duplice copia nel caso in cui sia da presentare alla C.P.V. e/o C.C.V.

Il richiedente dovrà provvedere al ritiro dell'autorizzazione, previa esibizione dell'avvenuto pagamento della concessione di occupazione di suolo pubblico.

Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di installare in spazio privato.

Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona.

Il concessionario dovrà riconsegnare l'area occupata entro il termine stabilito pulita e vuota; sarà a suo carico il pagamento della pulizia finale e l'asporto dei rifiuti speciali;

Il concessionario è tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti.

Il titolare deve inoltre:

- ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione;
- mantenere l'area e l'attrazione in modo decoroso e pulito;
- osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nell'autorizzazione;

- esibire l'atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica;
- osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dal Comune;
- operare nel rispetto delle norme previste la locare Regolamento di Polizia Urbana e Rurale;
- operare comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia.

### **Art. 30 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione**

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare la concessione, per motivi di ordine pubblico, in ogni momento, con provvedimento motivato, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge.

## **REGIME SANZIONATORIO SANZIONI AMMINISTRATIVE E RELATIVO AMBITO D'APPLICAZIONE**

### **Art. 31 – Sanzioni- principi generali**

L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del regolamento in ogni sua parte, nonché delle eventuali specifiche disposizioni dirigenziali allo stesso relative.

Le tipologie di sanzioni previste dal regolamento e di seguito descritte si articolano in:

- a) sanzioni principali (pecuniarie)
- b) sanzioni accessorie
- c) sanzioni per violazioni alle norme contenute nel Capo III del regolamento

Sanzioni pecuniarie: per le violazioni alle disposizioni del regolamento, nonché alle prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscono reato, si applica la sanzione pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro, così come disciplinato dall'art. 7/bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267.

Sanzioni accessorie: per le violazioni elencate al successivo art.32, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica di diritto la relativa sanzione accessoria.

### **Art. 32– Sanzioni accessorie**

Ai trasgressori degli obblighi previsti dal presente regolamento, in aggiunta alle sanzioni di cui al precedente art.31, saranno comminate le seguenti sanzioni accessorie:

#### **DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE SANZIONE ACCESSORIA**

Per aver effettuato l'occupazione senza la preventiva concessione	Esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi
Per aver esercitato in luoghi, spazi, tempi diversi da quelli assegnati	Revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 5 anni

	successivi
Per aver esercitato con attrazione diversa da quella concessionata	Revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi
Per aver sub-concesso ad altri lo spazio concessionato	Revoca della concessione ed esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi
Per non aver liberato l'area nei termini e nelle modalità previste dalla concessione	Esclusione dal territorio o dalla manifestazione per i 3 anni successivi
Difformità fra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, nel caso in cui non sia pregiudicato il montaggio e la sicurezza di attrazioni limitrofe	Ripristino immediato dell'attrazione
Difformità fra misure dichiarate dell'attrazione e quelle effettive rilevabili ad installazione avvenuta, qualora con il suo ingombro impedisca od ostacoli il montaggio e/o il funzionamento delle limitrofe attrazioni	Revoca della concessione, chiusura e smontaggio dell'attrazione
Non veridicità delle dichiarazioni o delle documentazioni contenute nella domanda di partecipazione	Inammissibilità della domanda, revoca della concessione e chiusura dell'attrazione, se l'accertamento avviene durante il periodo di svolgimento della manifestazione; in caso di recidiva l'operatore sarà escluso definitivamente dalla manifestazione
Mancata ottemperanza a provvedimenti di chiusura dell'attrazione o di sospensione d'attività della medesima emanati dal Servizio Comunale competente	Rimozione coattiva dell'attrazione, con addebito delle spese all'esercente stesso; incameramento della cauzione versata ed esclusione dalla manifestazione per i successivi due anni
Manomissione degli allacciamenti elettrici ed Idrici	Sospensione dell'attività dell'attrazione fino al corretto ripristino degli allacciamenti.
Conduzione dell'attrazione da parte di personale diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione	Sospensione dell'attività dell'attrazione per cinque giorni
Inosservanza dell'orario di esercizio e/o dei limiti delle emissioni sonore	Sospensione dell'attività dell'attrazione per tre giorni
Smontaggio totale o parziale dell'attrazione e delle attrezzature prima del termine d'ultimazione della manifestazione ovvero mancato rispetto dei termini per lo smontaggio dell'attrazione e delle attrezzature e per l'abbandono dell'area	Esclusione dal territorio o dalla manifestazione per l'anno successivo
Occupazione non consentita degli spazi stabiliti, da parte dei veicoli al servizio degli operatori	Rimozione immediata, a cura dell'occupante, dallo spazio non autorizzato; in caso d'inerzia, vi provvederà il Comune, a spese dell'interessato, incamerando parte della cauzione versata, fino a

Alle trasgressioni alle norme del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative da euro 25 a euro 500 ai sensi dell' articolo 17-bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n° 267, così modificato dall' articolo 16 della Legge Statale n° 3 del 16/01/2003. Per l'applicazione di dette sanzioni amministrative saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n.689 e successive modifiche.

Sono altresì applicate le eventuali sanzioni di tipo disciplinare.

### **Art. 33 - Disposizioni finali -**

Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività del provvedimento di approvazione ed abroga tutte le precedenti disposizioni in contrasto con esso.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, varranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

**ELENCO DEI CRITERI GENERALI PER IL MANTENIMENTO DI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE VIAGGIANTI - (Ministero dell’Ambiente – Autorità scientifica CITES)**

**Criterio 1: DENOMINAZIONE CIRCO.**

Ogni circo e mostra viaggiante deve essere identificabile attraverso un nome univoco e non sostituibile; i seguenti criteri si applicano a qualsiasi struttura circense o mostra itinerante che operi in Italia ovvero a qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo.

**Criterio 2: LEGALE RAPPRESENTANTE.**

In ogni struttura devono essere identificati il rappresentante legale ed il gestore delle attività che vi si svolgono.

**Criterio 3: IDONEITA’ PREFETTIZIA.**

Ciascuna struttura circense o mostra itinerante che detenga specie pericolose deve essere dotata dell'idoneità prefettizia ai sensi della Legge 150/92.

L'idoneità stabilisce le specie ed il numero di animali pericolosi che possono essere ospitate e trasportate.

**Criterio 4: CONSULENZA DEL MEDICO VETERINARIO.**

Ogni struttura deve mantenere un rapporto costante con un consulente e/o dipendente veterinario.

**Criterio 5: PERSONALE**

Ogni struttura deve disporre ed esibire, a richiesta dell'Autorità competente, l'elenco dettagliato del personale dipendente e consulente; per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere disponibili le relative qualifiche professionali, le mansioni affidate e il curriculum professionale.

**Criterio 6: CITES**

Il reperimento di nuovi esemplari, da parte delle strutture cui è consentito il mantenimento, deve essere ottenuto tramite scambi e/o acquisizioni di animali riprodotti in cattività o comunque effettuato in ottemperanza della normativa CITES e dei relativi regolamenti comunitari.

**Criterio 7: REGISTRO CARICO E SCARICO.** Le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere, oltre al registro CITES di cui al DM 8 gennaio 2002, un registro di carico e scarico di tutti gli esemplari non CITES, che devono essere individualmente riconoscibili: nel registro devono essere indicati i dati relativi all'acquisizione o cessione degli esemplari, le eventuali nascite ed i decessi, la regolare provenienza e detenzione ai sensi della normativa vigente. Tale registro, rilasciato e vidimato dal Servizio veterinario dell'ASL ove è ubicata la sede legale del circo o della mostra viaggiante, dovrà essere sempre disponibile al seguito del circo/mostra ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

**Criterio 8: PIANO ALIMENTARE.**

Ogni struttura dovrà disporre un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, da mantenerli in buona salute e da stimolare il normale comportamento alimentare di ogni specie. Il cibo deve essere somministrato in maniera tale che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti in specie dalle abitudini sociali.

Il cibo deve essere di alta qualità, non contaminato da composti chimici e stipato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali. La dieta deve essere completa e bilanciata. Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, etc.) per l'alimentazione degli animali. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti.

#### **Criterio 9: VISITA AGLI ANIMALI AL SEGUITO DELLO SPETTACOLO.**

La visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali ed un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori. Pertanto, quando concessa, è necessario che gli animali siano mantenuti in strutture che permettano agli stessi di potersi sottrarre alla vista del pubblico, almeno nelle strutture interne.

In caso di visita guidata, oltre alla dichiarazione relativa alla sicurezza allegata all'idoneità prefettizia per la detenzione di animali pericolosi, dovrà inoltre essere presentato, a firma del legale rappresentante, un documento che garantisca la presenza di uno o più operatori del circo che accompagnino il pubblico nel corso delle visite e di misure di sicurezza adeguate ad evitare il contatto fisico diretto tra visitatori ed animali.

#### **Criterio 10: REQUISITI STRUTTURE.**

Gli animali dovranno avere a disposizione sia strutture di ricovero per ripararsi da condizioni climatiche avverse sia idonei arricchimenti ambientali atti ad evitare comportamenti stereotipati. Le relative strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

La salute ed il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo. E' importante la conoscenza approfondita delle specie ospitate riguardo le loro esigenze e la loro biologia.

L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati.

#### **Criterio 11: PIANO DI PULIZIA.**

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto ed adeguato piano di pulizia e disinfezione dei locali adibiti al mantenimento degli animali sia della possibilità di allestire un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

Le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti, inclusi eventuali roditori. A questo scopo le gabbie devono essere progettate in maniera tale da garantire un buon drenaggio dei liquidi di lavaggio.

#### **Criterio 12: TRASPORTO.**

I metodi di trasporto devono rispettare le normative internazionali e nazionali vigenti in materia, al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati. In

nessun caso esemplari di specie incompatibili potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

Particolare attenzione deve essere posta a non imporre la vicinanza di specie per loro natura non compatibili (a causa di delicati rapporti di competizione e/o predazione). La struttura deve altresì

garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

**Criterio 13: PIANO DI EMERGENZA.**

Le strutture devono disporre di un piano di emergenza da attuare in caso di possibile fuga di tutti gli esemplari ospitati.

Il piano di emergenza dovrà essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.

**Criterio 14: ESIBIZIONI.**

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione di attendamento.

**Glossario delle abbreviazioni:**

Art. Articolo

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale

CCV Commissione Comunale di Vigilanza

CITES Traduzione in lingua italiana : Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di Fauna e Flora selvatiche

CPV Commissione Provinciale di Vigilanza

D.M. Decreto Ministeriale

EFTA Traduzione in lingua italiana: Associazione Europea del Commercio Equo

g.g. giorni

PEC Posta elettronica certificata

SEE Spazio Economico Europeo

s.i. successive integrazioni

s.m.i. successive modifiche e integrazioni

S.U.A.P. Sportello Unico Attività Produttive

TULPS Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

**ALLEGATO "B"**

**SCHEMA INFORMATIVA SULLE CONDIZIONI DI DETENZIONE DEGLI ANIMALI AL  
SEGUITO DEL CIRCO.**

Al Comune di .....

Il sottoscritto.....  
nato a .....provincia ..... il .....  
residente a ..... provincia.....  
codice fiscale .....

Legale rappresentante del Circo .....  
dichiaro, sotto la mia responsabilità quanto segue:

Denominazione univoca del Circo .....  
Denominazione della Società .....  
Sede legale .....  
P. IVA .....  
Nome del gestore/responsabile degli animali e della struttura .....  
.....  
Totale superficie necessaria per l'attendamento: .....

**Elenco del personale dipendente e consulente utilizzato per la detenzione e cura degli animali con relative qualifiche:**

<b>Nominativo del personale</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Specie animale</b>

Indicare un recapito telefonico di un referente per gli animali ...

**Autorizzazione prefettizia alla detenzione di animali pericolosi rilasciata il .....dalla  
Prefettura di .....**

Allego:

- copia dell'autorizzazione.
- n° .....planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale Rappresentante, delle strutture interne ed esterne, destinate:  
1. agli animali pericolosi (presentate alla Prefettura all'atto dell'autorizzazione)



Esso comprende le cartelle cliniche degli animali ed un documento di valutazione delle caratteristiche degli alloggi, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, dei diversi esemplari, delle necessità nutrizionali.

**Piano di alimentazione per ogni specie animale.**

Tale piano, redatto dal Medico Veterinario consulente, è presente e sarà disponibile per la verifica.

**Piano di pulizia, disinfezione e quarantena.**

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica. Contiene anche dichiarazione della presenza di un'area attrezzata per l'isolamento di eventuali animali malati.

**Piano di emergenza da attivare in caso di fuga degli animali.**

Tale piano è presente e sarà disponibile per la verifica da parte degli organi di vigilanza. Tale piano è stato preventivamente valutato e validato dal Veterinario consulente relativamente all'adeguatezza dei sistemi e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale contenimento degli animali.

Consapevole delle sanzioni stabilite in caso di mendaci dichiarazioni e false attestazioni , ai sensi dell'art.21 della legge241/90 (sanzioni di cui all'articolo 483 del Codice Penale), dichiaro che tutto quanto contenuto nella presente domanda “è corrispondente al vero.”

Data .....

Firma del Legale Rappresentante

.....

<b>All. "C" - Tabella</b>	
APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPETTACOLI VIAGGIANTI	
Deposito cauzionale per occupazione area	
<b><i>Tipologia</i></b>	<b><i>€/mq</i></b>
AREA INGHIAIATA O NATURALE NON ASFALTATA	6,00
AREA ASFALTATA CON TAPPETO DI USURA	10,00
AREA PAVIMENTATA IN MASSELLI	15,00